

### 279<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

### INDICE

CONGEDI E MISSIONI .....	Pag. 3	LAGO ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....	Pag. 18, 19
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....	3	Verifiche del numero legale .....	17, 19
SULL'INTERVENTO DELLA POLIZIA NEI CONFRONTI DEI MANIFESTANTI PER LE QUOTE LATTE		ALLEGATO	
PRESIDENTE .....	4	DISEGNI DI LEGGE	
DOLAZZA ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....	4	Assegnazione .....	21
DISEGNI DI LEGGE		GOVERNO	
Seguito della discussione:		Richieste di parere su documenti .....	22
(2866) <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione (Approvato dalla Camera dei deputati):</i>		Trasmissione di documenti .....	22
* PERUZZOTTI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....	16, 19	CORTE COSTITUZIONALE	
MONTICONE (PPI) .....	16	Trasmissione di sentenze .....	22
D'ALÌ ( <i>Forza Italia</i> ) .....	17	CORTE DEI CONTI	
		Trasmissione di documentazione .....	23
		Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti .....	23
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore</i>	



## **Presidenza del presidente MANCINO**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).  
Si dia lettura del processo verbale.

DIANA Lino, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreolli, Andreotti, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Bonfietti, Borroni, Bruno Ganeri, Cabras, Carcarino, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, Corrao, Daniele Galdi, De Martino Francesco, D'Urso, Di Pietro, Elia, Fanfani, Giorgianni, Giovanelli, Guerzoni, Lauria Michele, Lavagnini, Meluzzi, Montagnino, Pagano, Pappalardo, Pinggera, Rocchi, Sarto, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorenzi a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi, a Parigi per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Conte, in Serbia e Croazia, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Bettamio, Moro e Petrucci, a Bruxelles, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

### **Sull'intervento della polizia nei confronti dei manifestanti per le quote latte**

DOLAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOLAZZA. Signor Presidente, vorrei rappresentare ciò che ho visto ieri sera in televisione e, come me, altri 14 milioni di persone. Abbiamo visto un intervento di polizia nei confronti di alcuni contadini, eseguito in un modo a dir poco pazzesco: abbiamo visto poliziotti scendere lungo la scarpata della ferrovia, usare il manganello dalla parte del manico, dove c'è un anello di ferro, e ferire alla testa queste persone; abbiamo visto sparare proiettili lacrimogeni ad altezza d'uomo e colpire un contadino e un giubbotto con tanto di buco. Vorrei a questo punto chiedere al Ministro dell'interno chi ha diretto questa operazione, chi ha dato l'ordine agli uomini della polizia di agire in questo modo.

Voglio tralasciare l'episodio del portafoglio scomparso, ripreso dalle telecamere – ma quella è una cosa sulla quale eventualmente dovrà indagare il magistrato – però l'azione così come è stata svolta dagli agenti non aveva nulla della difesa dell'ordine pubblico, ma aveva più la forma di un'azione di terrorismo nei confronti di questi contadini. Capisco che bisogna mantenere l'ordine pubblico e far rispettare la legge, ma farla rispettare in quel modo mi sembra, a dir poco, proprio di persone che nulla hanno di umano. Forse quelle persone si sono comportate in un tale modo perchè si celano dietro un casco, dietro una maschera, ed essendo vestite tutte allo stesso modo scoprire i responsabili è molto difficile. Comunque vi sono delle responsabilità ed è opportuno che chi ha disposto e diretto quella operazione sia chiamato a rispondere di ciò che 14 milioni di cittadini hanno visto in televisione ieri sera.

PRESIDENTE. Senatore Dolazza, riferirò al Ministro dell'interno questa sua richiesta; tuttavia sarebbe più utile che lei presenti un'interrogazione in materia, in modo da consentire al più presto al Ministro la possibilità di un intervento, anche documentato, in Aula quando lo riterrà opportuno.

DOLAZZA. Signor Presidente, l'interrogazione verrà presentata nel tempo tecnico necessario. Tuttavia ci tenevo a dirlo in Aula, affinché ne restasse testimonianza e si rendesse noto che il Senato della Repubblica ha visto quanto è successo; anzi, chiederei che venissero acquisiti i nastri con le riprese televisive perchè vi sono delle responsabilità, a mio giudizio non solo formali o disciplinari, ma anche penali per lesioni volontarie nei confronti di civili.

PRESIDENTE. Senatore Dolazza, probabilmente ci saranno anche delle responsabilità, ma le potremo valutare in un quadro più generale quando il Ministro risponderà in Aula alla sua interrogazione.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2866) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2866, già approvato dalla Camera dei deputati. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge n. 324:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:*

*«a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;*

*b) fino a lire unmilione duecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri»;*

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purchè quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997».*

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 1.

1. Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è riconosciuto, fino a lire unmilione-cinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1° ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo purchè risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra 1° febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo è commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:

- a*) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
- b*) fino a lire unmilione-duecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri;

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purchè quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finan-

ziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Restano da votare i seguenti emendamenti, già illustrati dai presentatori e su cui il relatore e il rappresentante del Governo si sono pronunziati:

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «predetto articolo 29» inserire le seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5».*

1.16 WILDE, LAGO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 1997» con le altre: «1° gennaio 1997».*

1.111 WILDE, LAGO

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 1998» con le altre: «31 maggio 1998».*

1.110 WILDE, LAGO

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*«a) fino a lire settecentocinquantamila per consumi compresi fra 7 e 8 litri;*

*b) fino a lire un milione per consumi compresi fra 6 e 7 litri;*

*c) fino a lire unmilione duecentocinquantamila per consumi compresi fra 5 e 6 litri;*

*d) fino a lire unmilione cinquecentomila per consumi inferiori a 5 litri».*

1.106 WILDE, LAGO

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*«a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 5 e 7 litri;*

*b) fino a lire unmilione duecentocinquantamila per consumi inferiori a cinque litri».*

1.2 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) fino a lire un milioneduecentocinquantamila per i consumi fino a 7 litri;

a-bis) fino a lire un milione per consumi da 7 a 8 litri;

a-ter) fino a lire settecentocinquantamila per consumi da 8 a 9 litri».

1.7

WILDE, LAGO

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) fino a lire cinquecentomila per consumi compresi fra 6 e 7 litri;».

1.23

WILDE, LAGO

*Al comma 1, terzo periodo, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) fino a lire 500.000 per i consumi oltre i 9 litri».

1.18

WILDE, LAGO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) fino a lire un milione per consumi inferiori a 6 litri;».

1.24

WILDE, LAGO

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «un milioneduecentocinquantamila» con l'altra: «cinquecentomila».*

1.108

WILDE, LAGO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) fino a lire un milionecinquecentomila per consumi inferiori a 5,5 litri».

1.19

WILDE, LAGO

*Dopo comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis). Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per gli automezzi acquistati dalle Forze Armate e dai Corpi di Polizia».

1.150

DOLAZZA



*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis). I provvedimenti di cui al comma 1 sono validi qualora il prezzo di acquisto pattuito al momento del contratto di vendita venga mantenuto fino alla consegna del veicolo».

1.105

WILDE, LAGO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o con alimentazione ad idrogeno fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000, 1.000.000, 1.000.000 e 2.000.000».

1.9

WILDE, LAGO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal precedente comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo acquistato, fornita dalla casa costruttrice».

1.10

WILDE, LAGO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,

è riconosciuto per le auto con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice».

1.11

WILDE, LAGO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con alimentazione a gas metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo rispettivamente di lire 2.000.000 e 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice».

1.12

WILDE, LAGO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. A decorrere dal 10 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano o con

alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL), fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000 e 2.000.000.

*2-ter.* Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano o a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di lire 2.000.000 e quello riconosciuto ai sensi del comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

*2-quater.* Il contributo di cui al comma *2-ter* è riconosciuto anche successivamente alla data del 31 luglio 1998, nella misura di lire 500.000».

1.32

WILDE, LAGO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica, è riconosciuto per gli autoveicoli con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.500.000; per gli autoveicoli adibiti ad uso taxi e noleggio di rimessa alimentati a metano o a GPL è riconosciuto un contributo fino all'importo massimo di lire 2.000.000, tali contributi per la quota statale, limitatamente alle auto con alimentazione a gas metano o GPL sono disponibili anche in caso di installazione dell'impianto successivamente all'immatricolazione entro il limite massimo di tre mesi superiore al periodo di garanzia effettuato dalle case costruttrici».

1.36

WILDE, LAGO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. A decorrere dal 10 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

*2-bis.* A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL), fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000 e 2.000.000.

*2-ter.* Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano o a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla

differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto ai sensi del comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

*2-quater.* Il contributo di cui al comma *2-ter* è riconosciuto anche successivamente alla data del 31 luglio 1998, nella misura di lire 500.000. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, valutato in lire 12,5 miliardi per il 1998 e 25 miliardi di lire a decorrere dal 1999 si provvede per l'anno 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente comma potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.31

WILDE, LAGO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «trazione elettrica» inserire le seguenti: «e le macchine agricole».*

1.25

WILDE, LAGO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «trazione elettrica» inserire le seguenti: «e con propulsore "ibrido" benzina ed elettrico».*

1.102

WILDE, LAGO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «trazione elettrica» inserire le seguenti: «e con trazione termica ed elettrica».*

1.103

WILDE, LAGO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «trazione elettrica» inserire le seguenti: «e con propulsore a metanolo».*

1.104

WILDE, LAGO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «lire 3.500.000» con le altre: «lire 2.000.000».*

1.107

WILDE, LAGO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lire 3.500.000» aggiungere le seguenti: «inoltre ai mezzi che effettuano servizio taxi, la cui immatricolazione sia superiore ai 5 anni, è riconosciuto, in caso di acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, un contributo di lire 2.000.000».*

1.38

WILDE, LAGO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «30 miliardi» con le altre: «40 miliardi».*

1.101

WILDE, LAGO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «il Ministro dell'industria» fino a: «o a GPL» con le seguenti: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente, in lire 2.000.000 e in lire 2.500.000».*

1.26

WILDE, LAGO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «il Ministro dell'industria» fino a: «o a GPL» con le seguenti: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente, in lire 2.000.000 e in lire 2.000.000».*

1.27

WILDE, LAGO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

1.30

WILDE, LAGO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro del tesoro».*

1.28

WILDE, LAGO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

1.4

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

1.29

WILDE, LAGO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ed entità» inserire le seguenti: «nonchè i tempi per l'erogazione».*

1.13

WILDE, LAGO

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «per l'installazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL, per cui è riconosciuto un contributo statale di 500.000, effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, a partire dal 1° agosto 1997. All'onere derivante si provvede con le disponibilità non impegnate a norma del periodo precedente».*

1.20

WILDE, LAGO

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «a metano o».*

1.21

WILDE, LAGO

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole che vanno da: «effettuata entro l'anno successivo» fino alla fine del periodo, con: «effettuate entro tre mesi dalla scadenza della garanzia del veicolo nuovo, fornita dalla casa costruttrice».*

1.22

WILDE, LAGO

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purchè quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997» con le seguenti: «effettuata entro il 1° agosto 1998».*

1.100

WILDE, LAGO

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: «purchè quest'ultima» fino alla fine del comma.*

1.14

WILDE, LAGO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I contributi previsti dal comma 2 del presente articolo vengono riconosciuti per gli acquisti effettuati da enti pubblici, enti locali, enti non commerciali, fondazioni, associazioni senza fini di lucro, nonché per gli acquisti di imprese esercenti attività di trasporto pubblico anche di tipo promiscuo».

*Conseguentemente, al comma 3, le parole: «75 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «85 miliardi»; le parole: «170 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «190 miliardi» e le parole: «5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «15 miliardi».*

1.6

DE LUCA Athos

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999» con le seguenti: «in lire 182,5 miliardi per il 1998 ed in lire 30 miliardi a decorrere dal 1999».*

1.33

WILDE, LAGO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 1996, concesso alle società ed alle loro controllate, è revocato qualora esse non mantengono i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge nelle proprie attuali sedi produttive».

1.35

WILDE, LAGO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 1996, concesso alle società ed alle loro controllate, è revocato qualora esse non mantengono i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge».

1.34

WILDE, LAGO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I concessionari e le strutture di vendita di autoveicoli sono tenute, entro tre mesi dal ritiro del mezzo da rottamare, a far pervenire agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, la dichiarazione, rilasciata da un centro autorizzato di rottamazione dell'avvenuta demolizione del mezzo che ha ricevuto le agevolazioni governative».

1.37

WILDE, LAGO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

La soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, non si applica agli autoveicoli azionati con motori diesel immatricolati prima del 3 febbraio 1992».

1.0.1

WILDE, LAGO

Ricordo che l'emendamento 1.16 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 100.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.111.

PERUZZOTTI. A nome del prescritto numero di senatori, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

MONTICONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE. Signor Presidente, in questo momento è riunita, per gravi problemi legati alle quote latte, la Commissione agricoltura; pertanto sarebbe opportuno comunicare ai colleghi della 9ª Commissione che è necessaria la loro presenza in Aula.



PRESIDENTE. Senatore Monticone, mi sembra che la richiesta risulti ora ritirata.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 1.111, presentato dai senatori Wilde e Lago.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

### **Verifica del numero legale**

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, rispetto a questa votazione chiediamo la verifica del numero legale; per evitare ogni qualsiasi equivoco in ordine allo svolgimento dei nostri lavori, desidero chiarire che ciò dipende dal fatto che riteniamo opportuna la sospensione almeno di un'ora dei lavori, a seguito della posizione della fiducia da parte del Governo ieri alla Camera sul decreto-legge che ha modificato le aliquote IVA. Questa decisione del Governo ancora una volta interviene ad alterare i rapporti tra maggioranza, Governo e Parlamento. Per questi motivi chiediamo la verifica del numero legale.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questo è un esempio di logica stringente!

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, lei qui al Senato può esercitare tutte le facoltà previste dal Regolamento; che poi alla Camera sia stata chiesta la fiducia, è un problema della Camera. Rispetto alla richiesta di fiducia avanzata dal Governo, la discussione sarà franca e leale nell'altro ramo del Parlamento.

Lei mi chiede di verificare se esiste o meno il numero legale: le devo però anche dire che la Commissione agricoltura sta svolgendo una sua attività connessa ad un problema altrettanto urgente. Questa volta dico con franchezza all'Aula che, vedendo molti vuoti tra i posti a sedere di questa Assemblea, è meglio effettuare una verifica delle presenze, anche per consentire ai Gruppi parlamentari di attrezzarsi meglio. Non possiamo fare contemporaneamente due cose.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per un'ora, pregando soprattutto i colleghi responsabili dei Gruppi parlamentari di alimentare l'Aula del numero sufficiente di senatori per il prosieguo dei lavori. Tenete presente che il provvedimento scade oggi e lo dobbiamo comunque votare in giornata, senza poterlo rinviare ad altro giorno.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 12,20).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2866**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.110, presentato dai senatori Wilde e Lago.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dai senatori Wilde e Lago.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dai senatori Wilde e Lago.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dai senatori Wilde e Lago.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

LAGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGO. Signor Presidente, mi sembra che sull'emendamento in votazione e sul successivo 1.24 la 5ª Commissione permanente abbia

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; tale parere valeva anche per altri emendamenti presentati all'articolo.

PRESIDENTE. Senatore Lago, alla Presidenza non risulterebbe pervenuto alcun parere dalla 5ª Commissione.

LAGO. Chiediamo allora il parere della 5ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. Accantoniamo, per ora gli emendamenti 1.18 e 1.24, in attesa di chiarire la questione.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PERUZZOTTI. Signor Presidente, non voglio incolpare la Presidenza di nulla, ma mi sembra che qui stia succedendo qualcosa di estremamente grave. Noi abbiamo qui in bozza un parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sui due emendamenti testè accantonati, che non è pervenuto alla Presidenza. Mi sembra allora che vi sia qualcosa che non quadri, signor Presidente, sul modo di trattare questo provvedimento nella seduta odierna.

A questo punto, signor Presidente, la invito a verificare presso la 5ª Commissione permanente se è stato predisposto un parere in merito: visto che è stato dato ai parlamentari, dovrebbe essere stato trasmesso anche all'Ufficio di Presidenza. Ripeto, signor Presidente: si tratta di una situazione estremamente grave.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, la Presidenza non ha nessun interesse a non tener conto di atti formali pervenuti alla segreteria dell'Assemblea. Tali atti formali non sono pervenuti perchè, mi si dice, il parere non è stato trasmesso dalla 5ª Commissione alla Presidenza, ma è stato inviato alla Commissione competente a trattare nel merito.

Sottolineo, peraltro, di aver sospeso la trattazione dei due emendamenti proprio in attesa di avere una conferma sulla situazione; li ho accantonati perchè non ho ragione di dubitare che il senatore Lago abbia affermato una cosa rispondente al vero.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108.

### **Verifica del numero legale**

PERUZZOTTI. Signor Presidente, a questo punto chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Prima di concludere i lavori vorrei però preavvisarvi che questo provvedimento sarà comunque posto in votazione. Naturalmente, anche in relazione ad un adempimento di carattere costituzionale, prego i senatori di assicurare la loro presenza in Aula, invitando anche gli assenti a rendersi conto che esistono delle responsabilità: non vi sono solo i diritti di essere parlamentari, ma anche il dovere di esercitare le relative funzioni.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta è tolta (ore 12,30).*

Allegato alla seduta n. 279**Disegni di legge, assegnazione**

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

*alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):*

«Concessione di un contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)» (2899), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*

GIOVANELLI. – «Modifica dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'individuazione del danno pubblico ambientale, l'azione di risarcimento, i poteri della Corte dei conti e della magistratura ordinaria e la costituzione di parte civile» (147), previ pareri della 2ª e della 13ª Commissione;

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

CURTO. – «Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante: “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”» (2857), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

FLORINO ed altri. – «Equipollenza della laurea in discipline nautiche alle lauree in fisica, in matematica e in ingegneria, ai soli fini dell'ammissione ai pubblici concorsi» (2808), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

GAMBINI ed altri. – «Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa» (2817), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 11ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

CURTO. – «Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto» (2873), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª e della 12ª Commissione.

### **Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro della difesa, con lettera in data 21 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMA 2/97 relativo alla industrializzazione, produzione e supporto logistico iniziale di 121 velivoli EF2000 (n. 177).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, in data 24 novembre 1997, alla 4ª Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 dicembre 1997.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 19 novembre 1997, ha inviato il parere che la Conferenza Unificata – di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – ha reso, nella seduta del 13 novembre 1997, sullo schema di decreto legislativo recante riordino delle competenze del CIPE e unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, in data 24 novembre 1997, ha trasmesso tale parere alla Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale, ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 21 novembre 1997, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di

emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli articoli 409, comma 5, e 554, comma 2, del codice di procedura penale. Sentenza n. 346 del 13 novembre 1997 (*Doc.* VII, n. 65);

a) dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1° gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni;

b) in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Sentenza n. 347 del 13 novembre 1997 (*Doc.* VII, n. 66).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione n. 137/97, adottata dalla Corte stessa – Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – nell'adunanza del 12 novembre 1997, con cui riferisce, in materia di lavori pubblici, sull'attività del Magistrato alle acque per i lavori di salvaguardia della laguna veneta.

Detta deliberazione sarà inviata alla 5ª, all'8ª e alla 13ª Commissione permanente.

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 novembre 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), per gli esercizi 1995 e 1996 (*Doc.* XV, n. 69).

Detto documento sarà inviato alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente.

